

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 3/08/2022

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI LATINA

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 19”, prezzo variabile per 12 mesi, mediante ordinativo di fornitura n. 6899715 nell'ambito del lotto n° 11 per la Regione Lazio, esclusa la provincia di Roma, aggiudicato alla società GLOBAL POWER S.p.A. .

CIG DERIVATO: Z2F375C2E4

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) 2021 – 2023, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente in data 23 marzo 2021 su delega del Consiglio Generale dell'Ente del 27 gennaio 2021;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 2003 del 27/03/2021, con il quale il Segretario Generale dell'ente ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/06/2021 e scadenza al 31/05/2023, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Latina;

VISTO il budget annuale per l'anno 2022 composto da budget economico e budget degli investimenti e dismissioni;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la delibera n. 3811 del 16 Dicembre 2021 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2022, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e con il decreto legge n.32 del 18 aprile 2019;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi

informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in data 30/09/2022 verrà a scadenza il contratto concluso dall'Unità Territoriale ACI di Latina per la fornitura di energia elettrica di cui all'ordinativo di fornitura 5995433 dell'28/01/2021, nell'ambito della convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 1,7", relativamente al lotto 11, aggiudicato alla società AGSM Energia S.p.A e pertanto si rende necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica;

VERIFICATO che è attiva dal 28/02/2022 e fino al 28/02/2023, la Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, "Edizione 19", stipulata, in data 29/11/2021, con la società GLOBAL POWER s.p.a., aggiudicataria del lotto geografico 11 per la regione Lazio esclusa la provincia di Roma, che offre nuovi prezzi competitivi.

TENUTO CONTO che la Convenzione prevederebbe la fornitura a prezzo fisso o a prezzo variabile di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

TENUTO CONTO dell'avviso pubblicato sul sito Consip in data 25/03/2022 che si riporta integralmente di seguito: **“Energia elettrica 19 - informazione alle Amministrazioni**
Si comunica agli utenti la sospensione parziale della Convenzione Energia Elettrica ed. 19 - tutti i lotti, con riferimento alle sole forniture a prezzo fisso.

La forte tensione nei mercati energetici generata dagli eventi geopolitici in corso sta difatti comportando non solo un elevato incremento dei prezzi dell'energia elettrica, ma anche un andamento degli stessi del tutto imprevedibile che ne sta determinando l'elevata volatilità.

*In considerazione di tali eventi straordinari, imprevisi ed imprevedibili, il Consiglio di Amministrazione di Consip S.p.A. ha pertanto deliberato la sospensione parziale della Convenzione Energia Elettrica ed. 19 con riferimento alle sole forniture a prezzo fisso, ai sensi dell'art. 107, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Si segnala, pertanto, a tutte le Amministrazioni che: **a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Addendum e per una durata massima di 180 giorni, saranno temporaneamente sospese tutte le previsioni della Convenzione e del Capitolato Tecnico, relative alla possibilità di emettere ordinativi a prezzo fisso, rispetto ai soli ordinativi di fornitura divenuti non irrevocabili, pertanto non ancora perfezionati tra le parti; restano validi gli ordinativi a prezzo fisso accettati in data antecedente alla sottoscrizione dell'Addendum; resta ferma la modalità di acquisto della fornitura a prezzo variabile alle condizioni previste dalla Convenzione.** Al termine del periodo di sospensione, le Amministrazioni che hanno emesso un ordinativo a prezzo variabile durante il periodo di sospensione potranno, senza l'applicazione di alcun onere, emettere un nuovo ordinativo, a 12 o 18 mesi, per la fornitura a prezzo fisso all'interno della medesima Convenzione. Sarà nostra cura comunicare le modalità con cui le Amministrazioni potranno procedere ad emettere i nuovi ordinativi al prezzo fisso, al termine della sospensione”;*

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19”, optando per il prodotto “Prezzo variabile 12 mesi”, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società GLOBAL POWER Energia S.p.A., alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di somministrazione dell’energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip “Energia Elettrica 19”, è prevista una spesa di € 12.000,00, IVA esclusa, per il periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2023, tenuto conto della durata del contratto di dodici mesi;

RAVVISATO che l’adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l’Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l’assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l’interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell’utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell’elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all’art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

VISTI l’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell’ANAC, che, al paragrafo 3 - Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono esclusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio dell’Ente;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 8769242F69 e che il **CIG derivato** relativamente all’ordinativo di fornitura ACI è il n. **Z2F375C2E4**

VISTI l’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l’art.58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il D.P.R. N.207/2010, per la parte applicabile; il Regolamento di amministrazione e contabilità

dell'ACI; la Convenzione "Energia elettrica 19" per il lotto 11, stipulata tra Consip e GLOBAL POWER s.p.a. ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di prendere atto che è attiva dal 28/02/2022 e fino al 28/02/2023, la Convenzione denominata "Energia Elettrica 19", stipulata, in data 29/11/2021, dalla CONSIP SpA con la società GLOBAL POWER S.p.A., aggiudicataria del lotto geografico 11 per la Regione Lazio, esclusa la Provincia di Roma.

Di autorizzare l'adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 19", optando per il prodotto "Prezzo variabile 12 mesi", mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 11 per la regione Lazio esclusa la provincia di Roma, aggiudicato alla società GLOBAL POWER S.p.A., per il periodo di dodici mesi.

Il contratto di fornitura concluso tra l'ACI - Ufficio Territoriale di Latina e la società GLOBAL POWER S.p.A attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/10/2022, data di attivazione e sino al 30/09/2023.

L'importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003 WBS A-402-01-01-4431, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, quale Centro di Responsabilità 443 Gestore n. 4431, suddiviso nel modo seguente:

- euro 3.000,00, IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2022;
- euro 9.000,00, IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2023.

Il responsabile del procedimento ha cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si dà atto che al presente ordinativo fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato il **CIG derivato n. Z2F375C2E4**.

Il Responsabile di Struttura

(d.ssa Roberta Monarca)

ROBERTA MONARCA Firmato
il 03/08/2022

